

Sentenza: 20 maggio 2009, n. 179

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2.

Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità dell'art. 12, commi 1 e 2.

Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1.

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].

L'art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37 milioni per interventi di avvio o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009. La norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché nella predetta unità previsionale di base sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle finalità loro proprie e conseguente contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese. Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre

2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali». A seguito della suddetta modifica, il ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 54 prevede al comma 1 che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato. Per il ricorrente la norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione. Per la Corte la questione non è fondata poiché la legge regionale non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare ma fa rinvio alla normativa statale di principio. Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale, distinguendo tra i soggetti interessati in via immediata - se in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2009 - e quelli che matureranno i requisiti di legge successivamente.

E' invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge calabrese, per il quale la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. Per la Corte la disposizione censurata stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato senza richiedere che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissare alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevedere alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a causa della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.